

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 febbraio 1983

N. 3 dell'O.d.G.

N. 394 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali"

L'anno millenovecento ottantatre il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	✓		26) MARROCCOLI Tommaso	✓	
2) ANNESE Mario	✓		27) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
3) APRILE Brizio Leonardo	✓		28) MONFREDI Angelo	✓	
4) AUGELLI Raffaele	✓		29) MOREA Leonardo	✓	
5) BELLIFEMINE Domenico	✓		30) NOTARNICOLA Vito	✓	
6) BELLOMO Michele	✓		31) PIACQUADIO Antonio	✓	
7) BINETTI Vincenzo	✓		32) PICCIGALLO Benito	✓	
8) BORGIA Francesco	✓		33) PICCOLO Francesco	✓	
9) BORTONE Giorgio	✓		34) QUARTA Nicola	✓	
10) CALVARIO Pasquale	✓		35) RICCIATO Antonio	✓	
11) CAPOZZA Emanuele	✓		36) RIZZO Marcello	✓	
12) CARAMIA Giuseppina	✓		37) ROMANO Domenico	✓	
13) CARELLA Domenico	✓		38) ROSSI Angelo	✓	
14) CASSANO Michele	✓	u	39) SALA Paolo	✓	
15) CASTELLANETA Giuseppe	✓		40) SILVESTRI Francesco	✓	
16) CIOCIA Graziano	✓		41) SINISI Rachele	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SOMMA Antonio	✓	
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SORICE Vincenzo	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco	✓	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) FITTO Salvatore	✓		49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FORTUNATO Loris	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità sanitarie locali".

Dà la parola al relatore, cons. Binetti, Presidente della III Commissione consiliare permanente, il quale svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge, articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

- Sull'esito delle votazioni, avvenute in sede di lettura dei singoli articoli,

- A maggioranza di voti, con il voto contrario del cons. Aprile e l'astensione del cons. Rizzo, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Vice Presidente della Giunta Romano chiede che il provvedimento legislativo di che trattasi sia dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza con il voto contrario del cons. Aprile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi, utilizzando le graduatorie di merito, entro tre anni dalla loro approvazione, degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità Sanitarie locali.

In mancanza di graduatorie utilizzabili i Comitati di Gestione, possono emanare appositi avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dall'articolo seguente.

Gli avvisi devono avere la massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, per quindici giorni nell'albo pretorio dei Comuni della U.S.L., nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'albo del Comune sede della U.S.L..

I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici. Negli avvisi pubblici per personale medico in cui sono da valutare pubblicazioni o titoli scientifici ovvero curriculum formativo e professionale, il Comitato di Gestione deve essere integrato da un docente nella disciplina, nominato dallo stesso Comitato.

Il Comitato di gestione formula le graduatorie per soli titoli e le approva.

Gli incarichi possono essere conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando.

Gli incarichi si intendono revocati e cessano di diritto all'atto della copertura del posto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale o della cessazione dell'assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 l'assunzione dello incarico non costituisce titolo per la concessione di aspettativa al personale già dipendente dalle Unità Sanitarie Locali.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Consiglio Regionale
-della Puglia

Art. 2

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, le graduatorie possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi soltanto nei casi seguenti :

- 1) se il posto è vacante nella pianta organica e detta vacanza si è verificata da data successiva al 30.4.1981. Nel caso in cui la vacanza risulta essere antecedente a tale data l'avviso pubblico sarà preceduto dall'acquisizione di nulla-osta da parte dell'Assessore regionale alla Sanità, sentita la competente Commissione;
- 2) se il titolare del posto risulta assente per aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, limitatamente al periodo di assenza del titolare, ovvero per il caso di aspettativa per infermità, sempre che la stessa duri per oltre tre mesi, di cui parte in regime di congedo straordinario;
- 3) se ricorre il caso di congedo straordinario per gravidanza o puerperio, dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex legge 30.12.1971, n. 1204 (art. 5) o in astensione facoltativa (art. 7, comma primo).

(Approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Rizzo e Aprile)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)